



CAMERA DI COMMERCIO
FOGGIA

OGGETTO: SERVIZIO GESTIONE BANDI EXTRACAMERALI – RESTART. AFFIDAMENTO IN HOUSE A INFOCAMERE S.C.P.A.

IL SEGRETARIO GENERALE

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;

PRESO ATTO che, la Camera di Commercio di Foggia, sulla base di apposita convenzione sottoscritta con la Regione Puglia, eroga le risorse assegnate alle regioni ai sensi dell'art. 22 del D.L. 157/2020, ora art. 32-quater del D.L. 137/2020, al fine di attribuire un ristoro alle categorie di imprese soggette a restrizioni in relazione all'emergenza Covid-19.

CONSIDERATO che la CCIAA di Foggia, ha necessità di disporre di uno strumento, per consentire la gestione telematica delle richieste di finanziamento in front-office da parte dell'utenza interessata al bando;

PRESO ATTO che la società Infocamere S.C.p.A - società consortile per azioni interamente partecipata dalle Camere di Commercio italiane e loro Unioni ha integrato il programma AGEF, già adottato dalla Camera per la gestione dei bandi provinciali, con un prodotto denominato RESTART che consente la gestione telematica delle richieste di finanziamento;

RISCONTRATO, altresì, che Il prodotto in argomento è fortemente integrato con altri gestionali in uso quotidianamente presso la Camera di Commercio e sviluppati da InfoCamere S.C.p.A a supporto delle attività di back office tipiche del Sistema Camerale;

ACQUISITA la proposta dalla medesima società di sistema in data 20/05/2021, prot. n. 8221, che prevede un corrispettivo di € 5.684,92 associato alla configurazione, predisposizione ed assistenza utenti (una tantum) oltre ad un canone annuale di € 2.000,00;

RILEVATO che, dal punto di vista normativo, l'affidamento in argomento è ascrivibile all'istituto dell'affidamento "in house", così come disciplinato dal combinato disposto degli artt. 5 e 192 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

VERIFICATO che, ai fini della rispondenza dei requisiti prescritti dall'art. 5 in capo alla società Infocamere, si rileva che:

1. la società è interamente partecipata dalle Camere di Commercio Italiane e svolge la propria attività all'interno del sistema camerale al solo beneficio dei soci, con espresso divieto statutario di adesione di soci privati (cfr. art. 5 comma 1 lett. b) e c);
2. le camere di commercio socie svolgono su tale società consortile un controllo strutturale analogo a quello svolto sui loro servizi resi attraverso il sistema camerale (cfr. art. 5 comma 1 lett. a);



RILEVATO, altresì, che il combinato disposto delle norme in commento richiede, tra i necessari presupposti, l'iscrizione dell'Ente aggiudicatore in apposito elenco istituito presso l'A.N.A.C.;

VISTE, pertanto, le Linee guida n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016 - adottate dall'ANAC con la deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è effettuata l'iscrizione all'Elenco;

ATTESO che detto adempimento è assicurato da Unioncamere per tutte le Camere di Commercio (nota del 16/01/2018) unitamente all'iscrizione delle società in house che per Infocamere è stato eseguito, sempre da Unioncamere, con richiesta del 29/01/2018, prot. n. 8556, con relativa iscrizione avvenuta con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1042 del 14 novembre 2018;

CONSIDERATO, ulteriormente, che il comma 2 della norma richiamata stabilisce che *“ le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche ”*.

PRESO ATTO che i servizi oggetto del presente provvedimento sono da ascrivere alla tipologia “B” in quanto, seppur disponibili sul mercato, presentano un livello di “customizzazione” tale da non consentire una diretta confrontabilità con altre soluzioni analoghe già disponibili sul mercato proprio a motivo di detta “customizzazione” e che la relativa erogazione richiede, inoltre, un tale livello di conoscenza dello strumento informatico customizzato e del contesto tecnico-organizzativo della CCIAA, da non rendere confrontabile il servizio con eventuali servizi più standardizzati offerti dal mercato;

VISTA la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'A.V.C.P. (ora A.N.A.C.), aggiornata con Delibera n. 556/2017, in forza della quale devono ritenersi escluse dagli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 (e, quindi, dall'acquisizione del CIG) “le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie;

VISTO, altresì, l'art. 32 comma 14 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Francesca Chionchio in organico al Servizio Patrimonio, Acquisti e Servizi Logistici dell'Ente;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;

DETERMINA



CAMERA DI COMMERCIO
FOGGIA

1. di aderire al servizio gestione bandi extracamerale – RESTART secondo le indicazioni tecniche ed economiche rinvenibili nella proposta del 20/05/2021 in narrativa richiamata;
2. di procedere alla stipula del contratto in parola in formato elettronico mediante la sottoscrizione digitale dei documenti che lo compongono (comunicazione di affidamento, nota del 25/02/2021, presente provvedimento);
3. di dare atto che l'onere per il servizio in argomento ammonta ad € 7.684,92 (oltre IVA);
4. di imputare l'onere al conto n. 325054 del corrente esercizio finanziario;
5. di demandare agli uffici competenti gli adempimenti di cui all'art. 29 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016

II SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Lorella Palladino)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005